



Il Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIV Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott.	Stefano Cardinali	Presidente rel.
dott.	Claudio Tedeschi	Giudice
dott.ssa	Barbara Perna	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visti gli atti del procedimento R.G. n. 11/22 avente ad oggetto la domanda di ammissione al concordato preventivo depositata dalla Holding Energie S.R.L.;

rilevato che prima dell'apertura delle operazioni di voto all'udienza fissata per il 23/6/23, la società proponente ha dichiarato di rinunciare alla domanda e ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del procedimento, potendo far fronte a tutti i debiti scaduti grazie al ricorso alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari ai sensi della sopravvenuta L. n. 197/22;

che la rinuncia alla domanda prima dello svolgimento delle operazioni di voto comporta l'improcedibilità della stessa per sopravvenuto difetto di interesse della proponente medesima alla sua prosecuzione;

che non risultano pendenti istanze di fallimento nei confronti della società ricorrente;

P.Q.M

dichiara improcedibile la domanda di concordato preventivo presentata dalla Holding Energie S.R.L.. Si comunichi alla società proponente, al Pubblico Ministero e al commissario giudiziale.

Roma, 28/6/23.

Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali